

PROTOCOLLO DI INTESA
 TRA
 IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 E
 IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
 RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO DI CONSULTAZIONE PERIODICA TRA I
 DUE PAESI

Il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominati individualmente la "Parte" e congiuntamente "le Parti",

Al fine di rafforzare e approfondire ulteriormente la collaborazione nel campo della formazione superiore universitaria, artistica, musicale e coreutica tra l'Italia e la Cina, in conformità con il "Piano d'azione per il rafforzamento del Partenariato Strategico Globale Cina-Italia (2024-2027)", con il "Programma esecutivo di cooperazione nell'ambito dell'istruzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese per gli anni 2024-2027" e con l'"Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina" firmato il 6 ottobre 1978;

Sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'indipendenza, dell'uguaglianza e del principio di mutuo vantaggio;

hanno concluso il presente Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Protocollo"):

Articolo 1

Obiettivi

Le Parti intendono tenere riunioni periodiche di consultazione tra i Ministri dei due Paesi competenti per la formazione superiore al fine di promuovere gli scambi e la cooperazione nel settore della formazione superiore universitaria, artistica, musicale e coreutica. In tale contesto, le Parti intendono istituire un Comitato italo-cinese di esperti nel settore della formazione superiore e accogliere con favore il contributo che potrà giungere dai Rettori delle università italiane e cinesi.

Articolo 2

Riunioni periodiche tra i Ministri

1. Le Parti istituiranno un meccanismo di consultazione che preveda la convocazione di riunioni periodiche tra i Ministri dei due Paesi competenti per la formazione superiore. Tale meccanismo ha la finalità di integrare le forme esistenti di cooperazione e dialogo tra i due Paesi.
2. I partecipanti e l'ordine del giorno delle riunioni periodiche tra i Ministri saranno determinati congiuntamente dalle Parti. Tali riunioni potranno avvenire in presenza o virtualmente. Durante le riunioni verranno valutati i risultati della collaborazione tra le Parti, e condivise possibili future azioni di collaborazione, al fine di rafforzare la cooperazione di alto livello nel settore della formazione superiore universitaria, artistica, musicale e coreutica tra i due Paesi.

Articolo 3

Comitato tecnico-scientifico

1. Nel quadro del meccanismo di consultazione periodica tra i Ministri competenti per la formazione superiore dei due Paesi, le Parti istituiranno un Comitato tecnico-scientifico formato da esperti italiani e cinesi in materia di formazione superiore. Tali esperti forniranno consulenza e suggerimenti sulla formazione superiore di alto livello.
2. Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da tre (3) esperti per ciascuna delle Parti e vedrà la partecipazione di un referente per ciascuna Parte con funzione di co-coordinatore.
3. I referenti di cui al paragrafo 2 del presente Articolo saranno nominati da:
 - per la Parte italiana, la Direzione Generale dell'Internazionalizzazione e della Comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - per la Parte cinese, il Dipartimento Internazionale del Ministero dell'Istruzione.
4. Il comitato, di norma, si riunisce almeno una volta all'anno in modalità da remoto. Ove i componenti del Comitato lo ritengano opportuno, le riunioni potranno svolgersi anche in presenza, previo accordo dei rispettivi Ministeri.
5. I predetti referenti gestiranno il rispettivo coordinamento interno e, durante i periodi di intervallo tra le riunioni del Comitato tecnico-scientifico, avvieranno contatti regolari con il referente dell'altra Parte.

Articolo 4

Forum dei Rettori

1. Le Parti accolgono con favore, nel rispetto dell'autonomia accademica e con la supervisione dei rispettivi Ministeri, l'organizzazione periodica di un Forum dei Rettori delle università italiane e cinesi.
2. Il Forum dei Rettori sarà presieduto congiuntamente, per la Parte italiana, dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e per la Parte cinese, dal Segretario Generale della *China Education Association for International Exchanges*.
3. I rappresentanti delle Parti parteciperanno al Forum dei Rettori.
4. Le Parti intendono ospitare, a turno, l'organizzazione del Forum dei Rettori, il quale avrà cadenza triennale, e svilupperanno attivamente il ruolo fondamentale svolto dalle università nel promuovere gli scambi e la cooperazione nell'ambito della formazione superiore e nel contribuire alla costruzione di una piattaforma per gli scambi e la cooperazione per studenti, studiosi e professori italiani e cinesi.
5. Al Forum dei Rettori saranno associati i rappresentanti delle rispettive istituzioni di formazione superiore universitaria, artistica, musicale e coreutica.
6. In concomitanza delle riunioni di cui all'Articolo 2, potranno essere organizzate in presenza o virtualmente sessioni di dialogo fra rettori, volte a dare attuazione al Forum dei Rettori e a preparare il successivo. Il primo Forum dei Rettori si terrà in Cina nel 2025.

Articolo 5

Aspetti finanziari e attuazione

1. Le attività previste dal presente Protocollo saranno realizzate dalle Parti nei limiti delle loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.
2. Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e le proprie spese per la partecipazione alle attività previste dal

presente Protocollo. La capacità di ciascuna Parte di svolgere le attività e i programmi previsti dal presente Protocollo sarà soggetta alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse.

3. Salvo diversamente definito di comune intesa tra le Parti, ciascuna Parte finanzia i soggetti del proprio Paese coinvolti nell'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo.
4. Le attività di cooperazione che coinvolgono altri enti interessati non comporteranno alcuno scambio di fondi; ogni ente interessato alle attività di cooperazione sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione, compatibilmente con la disponibilità di fondi adeguati.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, i dettagli relativi a qualsiasi aspetto finanziario futuro saranno definiti successivamente di comune intesa tra le Parti.

Articolo 6

Proprietà intellettuale e protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiranno che gli enti e le istituzioni coinvolti nelle attività di cooperazione che saranno implementate in attuazione del presente protocollo assicurino un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dei progetti e delle attività nell'ambito del presente Protocollo;
2. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sarà garantita in conformità con la legislazione italiana e la legislazione cinese in materia di proprietà intellettuale, nonché con il diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
3. Il riconoscimento del contributo offerto da ciascuna Parte ai progetti congiunti sarà espressamente menzionato nelle pubblicazioni derivanti dalle attività previste dal presente Protocollo, di comune intesa tra le Parti;
4. Nell'applicazione del presente Protocollo, nessuna informazione riguardante una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità del presente Protocollo senza il preventivo consenso scritto del titolare del trattamento che ha fornito tali informazioni.

Articolo 7

Diritto applicabile

1. Il presente Protocollo non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.
2. Il presente Protocollo sarà attuato in conformità alla legislazione italiana e alla legislazione cinese, nonché al diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Articolo 8

Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o l'attuazione del presente Protocollo sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni o negoziati diretti tra le Parti.

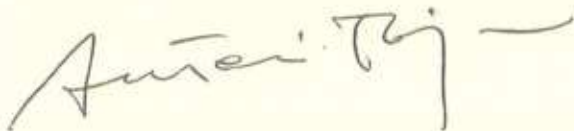
Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo acquista efficacia dalla data della firma e rimarrà valido per sei (6) anni, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra la sua intenzione di porre fine al presente Protocollo con un preavviso di sei (6) mesi.
2. La cessazione di efficacia del presente Protocollo non pregiudicherà la continuazione dei progetti, programmi o attività in corso, i quali potranno continuare a svolgersi fino al loro completamento, salvo diversamente definito dalle Parti.
3. Le Parti possono emendare il presente Protocollo per iscritto di comune intesa.

Firmato a Pechino il 8 Novembre 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca
della Repubblica Italiana



Per il Ministero dell'Istruzione della Repubblica
Popolare Cinese



意大利大学和科研部与中华人民共和国教育部 关于设立中意教育部长定期磋商机制的谅解备忘录

中华人民共和国教育部与意大利大学和科研部（以下简称“双方”）；

为进一步加强和深化中国和意大利在大学、艺术、音乐和舞蹈领域的高等教育合作，根据《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2024-2027年）》、《中华人民共和国教育部与意大利共和国外交与国际合作部关于开展教育合作的执行计划（2024-2027年）》、以及双方于1978年10月6日签署的《意大利共和国政府与中华人民共和国政府文化合作协定》；

在相互尊重主权、独立、平等和互利原则的基础上；
签订本谅解备忘录（以下简称“备忘录”）：

第一条

目的

双方愿定期举行中意教育部长磋商机制会议，以促进在大学、艺术、音乐和舞蹈领域的高等教育交流与合作。为此，双方拟成立中意高等教育专家委员会，并期待中意两国大学校长为此做出贡献。

第二条

中意教育部长磋商机制会议

1. 双方建立磋商机制，由两国负责高等教育的部长定期举行会议。该机制旨在对两国现有合作与对话形式形成补充。
2. 机制会议的参加者和议程将由双方共同确定，可线下召开或以线上方式举行。会议期间，将对双方合作成果进行评估，并对今后可能开展的合作行动展开交流，以加强两国在大学、艺术、音乐和舞蹈领域高等教育方面的高水平合作。

第三条

科学技术委员会

1. 双方愿在中意教育部长定期磋商机制框架下设立由两国高等教育领域专家组成的科学技术委员会。专家将为高水平高等教育合作提供咨询建议。
2. 双方将分别派出三（3）名专家以及一名负责协调的联络人，组成科学技术委员会。
3. 关于上述第2点中的联络人：
中方由中国教育部国际司指定；
意方由意大利大学和科研部国际化与交流总司指定。

4. 委员会通常每年至少举行一次远程会议。也可在委员会成员认为适当的时机，在双方同意的情况下，举办线下会议。
5. 上述联络人将负责各自内部协调，并在机制会议举行间隙与对方联络人保持经常性联系。

第四条

中意大学校长论坛

1. 双方欢迎在尊重学术自主权的前提下，在各自部委的监督下，定期举办中意大学校长论坛。
2. 中意大学校长论坛将由中国教育国际交流协（CEAIE）秘书长和意大利大学校长联合会（CRUI）主席共同主持。
3. 双方将派代表参加中意大学校长论坛。
4. 双方愿轮流在两国举办中意校长论坛，每三年举行一届，积极发挥大学在促进高等教育领域交流合作中的主体作用，为双方学生、学者和教授搭建交流与合作平台。
5. 两国大学、艺术、音乐和舞蹈领域的高等教育机构代表将参加中意大学校长论坛。
6. 在举行第 2 条所述机制会议同时，还可组织校长之间开展下线或远程对话，以落实中意大学校长论坛成果并筹备下一届论坛。首届中意大学校长论坛将于2025年在中国举行。

第五条

财务与实施

1. 双方在各自财政资源范围内落实本备忘录确定的各项活动，不在两国各自正常预算外增加额外费用。

2. 双方应自行承担参加本备忘录活动的有关费用。双方开展活动项目的能力将取决于资金、人员和其他资源的可用性。

3. 双方应对各自国内参与实施本备忘录活动的主体给予资金支持，双方另有约定的情况除外。

4. 涉及其他单位的合作活动将不涉及任何资金往来；参与合作活动的所有单位都应在经费充足的情况下，自行承担参加活动所产生的费用。

5. 在不违反本条第1点规定的情况下，今后资金方面的细节应由双方共同协商确定。

第六条

知识产权和个人数据保护

1. 双方将确保，相关单位和机构对在本备忘录范围内各
项目活动开展过程中产生的知识产权给予充分保护；
2. 知识产权的保护将根据中国和意大利的知识产权法律
及适用的国际法得到保障，此外意方还将承担其作为
欧盟成员国的义务。

3. 经双方同意，本备忘录中提到的各项活动所产生的出版物中，将明确提到并认可各方对合作项目所做出的贡献；
4. 在执行本备忘录时，未经数据信息提供方事先书面同意，不得向第三方披露与自然人或可识别自然人有关的信息，也不得以与本备忘录宗旨不符的方式处理此类信息。

第七条

适用法律

1. 本备忘录不构成受国际法权利和义务约束的国际性协议，任何条款均不视为拥有法律效率的承诺，不对双方产生法律约束。
2. 本备忘录将根据中国和意大利的法律以及适用的国际法实施，意方还将履行作为欧盟成员国的义务。

第八条

阐释分歧

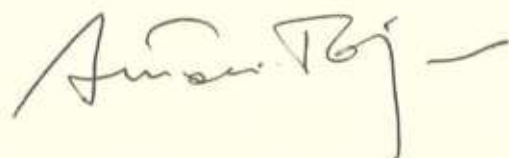
对本备忘录的阐释和/或实施如有任何争议，由双方通过协商或谈判友好解决。

第九条
最终条款

1. 本备忘录自双方签字之日起生效，有效期六（6）年，除非任何一方提前六（6）个月通过外交渠道向另一方通知终止备忘录的意愿。
2. 本备忘录的终止不影响正在开展项目、计划和活动的有效性，如双方无另行约定，上述项目、计划和活动持续开展直至完结。
3. 经书面同意的方式，双方可对本备忘录进行修改。

本备忘录于2024年11月8日在北京签署。本备忘录一式两份，用中文和意大利语书就，两文本具有同等效力，自双方签字之日起生效。

意大利共和国
大学和科研部代表



中华人民共和国
教育部代表

